

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 343

del 15/06/2026

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzione con INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale- per la messa a disposizione, in uso non esclusivo, di personale medico, per il periodo 01.07.2026 - 31.12.2026, per le finalità connesse alla gestione della fase sperimentale del procedimento di valutazione e riconoscimento della disabilità ex D.Lgs. n. 62/2024: presa d'atto avvenuta stipula.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XII/1645 del 21.12.2023**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- ai sensi del D.Lgs. n. 62/2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", a decorrere dalla data del 01.01.2027, poi prorogata al 01.01.2028 (giusto Decreto Legge 200/2025 convertito in Legge 26/2026), la gestione del procedimento per la valutazione di base – ovvero, il procedimento unitario e multidisciplinare volto ad accertare la condizione di disabilità e l'intensità dei sostegni necessari – è affidata in via esclusiva all'INPS;
- con D.L. n. 71/2024, convertito in Legge n. 106/2024, la Provincia di Brescia era stata individuata, tra le altre, quale sede di sperimentazione del nuovo procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della disabilità, già a decorrere dalla data del 01.01.2025;

Considerato che:

- avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 62/2024 e dell'articolo 1 comma 231 Legge n. 207/2024, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale attivava con ASST Spedali Civili di Brescia e ATS apposite convenzioni dal 02.10.2025 al 30.06.2026 (adottate rispettivamente con il Decreto D.G. n. 582 del 14.10.2025 e con il Decreto D.G. n. 157 del 11.03.2026) per il reclutamento di medici al fine di realizzare le attività concernenti la sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
- l'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 29/2024, come novellato dall'art. 4, comma 4-quater del Decreto Legge n. 19/2026, stabilisce che non oltre la data del 31.12.2027 continuano ad applicarsi - anche nei territori coinvolti, come la Provincia di Brescia, nella sperimentazione - le disposizioni previgenti in materia di accertamento dell'invalidità civile e delle correlate misure di tutela della disabilità;
- l'INPS ha chiarito con i messaggi n. 1377 del 23.04.2026 e n. 1750 del 27.05.2026, nel fornire ogni dettaglio procedurale in ordine alla disciplina applicabile in conseguenza della novella normativa sopra indicata, che per le persone anziane ultrasettantenni con patologia cronica il percorso di accertamento sanitario venga riassegnato alle Commissioni Mediche delle ASST, mentre per tutti gli altri assistiti che intendessero avviare il procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni non cronici rimanga in capo al medesimo Istituto;
- alla luce delle recenti previsioni normative sopra esplicitate si rende ancora necessaria per l'INPS la collaborazione con ATS per l'acquisizione delle figure professionali necessarie per la composizione della commissione;
- questa Agenzia, nel suo ruolo centrale di governo e integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del territorio, ha prontamente manifestato la disponibilità a proseguire con il detto rapporto di collaborazione;
- esperite le necessarie analisi e interlocuzioni tra le Parti in merito al testo, in data 09.06.2026 si è, pertanto, proceduto alla sottoscrizione congiunta di apposita convenzione tra ATS ed INPS per la messa a disposizione, in uso non esclusivo, di personale medico, per il periodo 01.07.2026 - 31.12.2026, per le finalità connesse alla gestione della fase sperimentale del procedimento di valutazione e riconoscimento della disabilità ex D.Lgs. n. 62/2024 (Rep. ATS. n. 579/26 del 10.06.2026);



Precisato che, ai sensi di detto accordo:

- ATS mette a disposizione medici specialisti in organico, per un impegno complessivo settimanale da 10 a 20 ore;
- il personale medico svolgerà attività, fuori orario di servizio, in regime libero professionale ai sensi dell'art. 91 comma 2 lettera b) CCNL 23.01.2024, nell'ambito delle Unità di Valutazione di Base (UVB), secondo la programmazione concordata mensilmente tra le Parti;
- l'INPS si impegna a riconoscere ai medici partecipanti un compenso, a titolo di corrispettivo per le attività svolte, nei termini stabiliti dall'accordo stesso;
- il personale medico messo a disposizione nell'ambito della convenzione in parola è formalmente dipendente da ATS;
- i compensi corrisposti dall'INPS saranno versati esclusivamente all'ATS a seguito dell'emissione di formale fattura, che provvederà, secondo le modalità interne, alla corresponsione delle spettanze ai professionisti coinvolti;
- nessun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato si instaura tra il personale medico dipendente di ATS e l'INPS;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'avvenuta stipulazione in data 09.06.2026 della convenzione con l'INPS, per la messa a disposizione, in uso non esclusivo, di personale medico, per il periodo 01.07.2026-31.12.2026, per le finalità connesse alla gestione della fase sperimentale del procedimento di valutazione e riconoscimento della disabilità ex D.Lgs. n. 62/2024, come da testo che si allega in copia informatica al presente provvedimento (Allegato "A", composto da n. 8 pagine);

Visto il Regolamento disciplinante l'esercizio dell'attività professionale intramoenia (Decreto D.G. n. 680 del 28.12.2018 art. 3 comma 1 punto c, art. 9 comma 1 lett b, art. 12 comma 1);

Vista la proposta della Dott.ssa Ilaria Amoruso, in sostituzione del Direttore della SC Affari Generali e Legali, che, anche qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri specifici per l'Agenzia e che gli oneri relativi all'imposta di bollo – cui è soggetta la convenzione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 17.06.2014 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 14 aprile 2015 – saranno assolti per intero da ATS con successiva rivalsa della metà dell'importo nei confronti dell'INPS, in conformità al Regolamento dell'Agenzia sull'applicazione dell'imposta di bollo sulle scritture private, da ultimo aggiornato con Decreto D.G. n. 518 del 21.08.2023;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di prendere atto, per le motivazioni in premessa, dell'avvenuta sottoscrizione, in data 09.06.2026, della convenzione con INPS, per la messa a disposizione, in uso non esclusivo, di personale medico, per il periodo 01.07.2026-31.12.2026, per le finalità connesse alla gestione della fase sperimentale del procedimento di valutazione e riconoscimento della disabilità ex D.Lgs. n. 62/2024, convenzione il cui testo si allega in copia informatica al presente provvedimento (Allegato "A", composto da n. 8 pagine);
- b) di precisare che:
 - il personale medico coinvolto svolgerà attività, fuori orario di servizio, in regime libero professionale ai sensi dell'art. 91 comma 2 lettera b) CCNL 23.01.2024, nell'ambito delle Unità di Valutazione di Base (UVB), secondo la programmazione concordata mensilmente tra le Parti;



- nessun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato si instaura tra INPS e il personale medico messo a disposizione da ATS, personale che rimane, pertanto, dipendente dall'Agenzia;
 - i compensi corrisposti dall'INPS saranno versati esclusivamente all'ATS a seguito dell'emissione di formale fattura, che provvederà, secondo le modalità interne, alla corresponsione delle spettanze ai professionisti coinvolti;
- c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri specifici per l'Agenzia e che gli oneri relativi all'imposta di bollo – cui è soggetta la convenzione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 17.06.2014 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 14 aprile 2015 – saranno assolti per intero da ATS con successiva rivalsa della metà dell'importo nei confronti dell'INPS, in conformità al Regolamento dell'Agenzia sull'applicazione dell'imposta di bollo sulle scritture private, da ultimo aggiornato con Decreto D.G. n. 518 del 21.08.2023;
- d) di dare atto, altresì, che i ricavi derivanti dalla convenzione *de quo* verranno registrati nella contabilità dell'Agenzia Bilancio Sanitario anno 2026 al conto "Consulenze sanitarie comm." Codice 7503221;
- e) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.




Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

**CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE, IN USO NON
ESCLUSIVO, DI PERSONALE MEDICO**

Tra

l' **AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA** (di seguito denominata ATS) con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n.15, C.F. e P.I. 03775430980, di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo,

e

l' **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (di seguito denominato INPS), in questo atto rappresentato dalla Dottoressa Cleo Guarna –  nata a  il  - Direttore Regionale Vicario per la Lombardia, a ciò nominato con Provvedimento del Direttore Generale INPS Prot. N. 3930 del 28/01/2026, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Missori n.8/10, che interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Istituto;

PREMESSO CHE:

-il D. Lgs. n. 62/2024 recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” disponeva che decorrere dalla data del 1 gennaio 2027 (poi prorogato al 1 gennaio 2028 giusto Decreto Legge 200/2025 convertito in Legge . 26/2026), la gestione del procedimento per la valutazione di base - ovvero, il procedimento unitario e multidisciplinare volto ad accertare la condizione di disabilità

e l'intensità dei sostegni necessari fosse affidata in via esclusiva all'INPS;

- con D.L. n.71/2024, convertito in legge 106/2024, la Provincia di Brescia era stata individuata, tra le altre, quale sede per la sperimentazione del nuovo procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della disabilità, già a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025;
- per quanto sopra, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs 62/2024 e dell'articolo 1 comma 231 Legge 207/2024 INPS attivava con ASST Spedali Civili di Brescia e ATS Brescia apposite convenzioni dal 02.10.2025 al 30.06.2026 per il reclutamento di medici al fine di realizzare le attività concernenti la sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
- l'art. 28, comma 7, del D.Lgs n. 29/2024, come novellato dall'art. 4, comma 4-quater del Decreto Legge 19/2026, stabilisce che non oltre la data del 31.12.2027, continuino ad applicarsi – anche nei territori coinvolti, come la Provincia di Brescia, nella sperimentazione - le disposizioni previgenti in materia di accertamento dell'invalidità civile e delle correlate misure di tutela della disabilità;
- L'INPS ha chiarito con i messaggi n. 1377 del 23.04.2026 e n. 1750 del 27.05.2026, nel fornire ogni dettaglio procedurale in ordine alla disciplina applicabile in conseguenza della novella normativa sopra indicata, che per le persone anziane ultrasettantenni con patologia cronica il percorso di accertamento sanitario venga riassegnato alle Commissioni Mediche delle ASST, mentre per tutti gli altri assistiti che intendessero avviare il

procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di accesso alle prestazioni di invalidità civile

da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni non cronici rimanga in

capo al medesimo Istituto;

- alla luce delle recenti previsioni normative sopra esplicitate si rende ancora

necessaria la collaborazione con l'ATS per l'acquisizione delle figure

professionali necessarie per la composizione della commissione;

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di collaborazione tra l'INPS e ATS per

la messa a disposizione in uso non esclusivo, di personale medico, al fine di supportare

le attività previste nell'ambito della sperimentazione del nuovo procedimento di

valutazione di base per il riconoscimento della disabilità.

Art. 3 Attività del personale medico

ATS metterà a disposizione medici specialisti in organico, per un impegno

complessivo settimanale da 10 a 20 ore.

Il personale medico svolgerà attività, fuori orario di servizio, in regime libero

professionale ai sensi dell'art. 91 comma 2 lettera b) del CCNL 23.01.2024

nell'ambito delle Unità di Valutazione di Base (UVB), secondo la programmazione

concordata mensilmente tra le parti.

L'INPS riconoscerà un compenso omnnicomprensivo pari a € 70,00/ora per il medico che svolge funzioni di Presidente e € 60,00/ora per i medici che svolgono il ruolo di componenti.

Art. 4 Modalità di programmazione e rendicontazione

L'INPS trasmetterà mensilmente ad ATS la proposta di calendario delle attività.

L'ATS confermerà o proporrà modifiche entro 5 giorni lavorativi.

L'ATS provvederà a trasmettere mensilmente il rendiconto delle giornate di attività e delle ore effettivamente svolte ai fini dell'emissione delle fatture e liquidazione dei relativi compensi.

Art. 5 Natura del rapporto

Il personale medico messo a disposizione nell'ambito della presente Convenzione è formalmente dipendente dall'ATS.

I compensi corrisposti dall'INPS saranno versati esclusivamente all'ATS a seguito dell'emissione di formale fattura che provvederà, secondo le modalità interne, alla corresponsione delle spettanze ai professionisti coinvolti.

Nessun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato si instaura tra il personale medico dipendente dell'ATS e l'INPS.

Art. 6 Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, privacy e trattamento dei dati personali. L'ATS garantisce la disponibilità del personale nei limiti concordati. L'INPS garantisce la corretta gestione delle attività e la tempestiva corresponsione dei compensi.

Art. 7 Durata

La presente Convenzione ha durata dal 01/07/2026 fino al 31/12/2026 e potrà essere

prorogata previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 Recesso e risoluzione

Ciascuna Parte può recedere con preavviso scritto di almeno 15 giorni.

La convenzione si risolve automaticamente in caso di gravi inadempimenti.

Art. 9 Foro competente

Il foro di Brescia è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 Anticorruzione

Le Parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, nonché ai rispettivi Codici Etici-comportamentali (nei termini resi consultabili dai corrispondenti siti aziendali), consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione del presente contratto. Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 11 Codice di Comportamento, e Sezioni Anticorruzione PIAO

Le parti hanno adottato un proprio codice di comportamento ed il Piano Integrato dell'Attività e Organizzazione (PIAO) comprensivo della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza, consultabili sui rispettivi siti aziendali, impegnando i propri collaboratori

al rispetto dei medesimi atti, e disponendo l'obbligo di evitare ogni situazione atta a generare potenziali conflitti di interesse e, ove insorgessero, ad informarne o competenti livelli superiori aziendali.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Le Parti, in tutte le ipotesi in cui ciascuna tratterà i dati personali degli interessati relativamente al proprio specifico e distinto ambito di competenza ed in virtù delle proprie finalità, agiranno quali Titolari autonomi del trattamento.

Le Parti, nell'ipotesi in cui per l'esecuzione della presente Convenzione si scambieranno dati personali degli interessati in relazione allo svolgimento delle attività inerenti al proprio specifico ambito di competenza, pur mantenendo la autonoma Titolarità sui dati stessi, si impegnano alla trasmissione in forma non

eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto, garantendo, altresì, di astenersi da qualsivoglia comunicazione e/o diffusione non autorizzata.

Le Parti, in particolare, hanno l'obbligo di custodire e mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui vengano in possesso o, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione o in relazione ad esse, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei servizi.

Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

L'INPS provvederà a nominare ciascun professionista messo a disposizione da ASST Spedali Civili di Brescia e ATS, autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4 punto 10 e 29 del Regolamento 679/2016/UE.

In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i professionisti autorizzati potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività del nuovo procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della disabilità.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 13 Effetti Fiscali

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre, n. 642- Allegato A- Tariffa parte I- articolo 2.

Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto da ATS in modo virtuale, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.06.2014 e dalla Circolare n.16 del 14.05.2015.

L'INPS si impegna a corrispondere ad ATS, entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un importo pari a metà dell'imposta complessiva dovuta.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per ATS Brescia

Per l'INPS

Il Direttore Generale

Il Direttore Regionale Vicario Lombardia

Dott. Claudio Vito Sileo

Dott.ssa Cleo Guarna

CLAUDIO VITO SILEO
08.06.2026 15:24:03 GMT+01:00



Firmato digitalmente da:
Cleo Guarna
Data: 09/06/2026 15:30:24